



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00520/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2022, presentato, in data 4 gennaio 2022, dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. e dal sig. Antonio De Sarlo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale D'Appello - Sezioni Unite – della FIGC, emessa in data 6 dicembre 2021 con C.U n. 39/CFA, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - resa con C.U. n. 51/TFN del 3 novembre 2021 (che aveva inflitto, a carico del sig. De Sarlo, la sanzione dell'inibizione per mesi sei, e, a carico della società Imolese Calcio, la sanzione dell'ammenda pari ad € 10.000,00,) e, per l'effetto, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale presso la FIGC, è stata inflitta, alla suddetta Società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5-bis, CGS FIGC, mentre, in reiezione del reclamo presentato nell'interesse del sig. De Sarlo, è stata confermata la sanzione allo stesso irrogata dal Giudice endofederale di prime cure.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni irrogate.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 29 aprile 2022.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito